



COMUNICATO UFFICIALE N. 65
Stagione Sportiva 2016/2017

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 41/A della F.I.G.C., inerente la Società ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.R.L..

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 41/A

Il Consiglio Federale

- preso atto della non iscrizione al Campionato di Divisione Unica–Lega Pro 2016/2017, della società F.C.D. SPORTING BELLINZAGO;
- visti i Comunicati Ufficiali n. 368/A del 26 aprile 2016 e n. 6/A del 13 luglio 2016;
- preso atto che la società S.C. CARONNESE S.S.D. A R.L., prima avente titolo a sostituire la società F.C.D. SPORTING BELLINZAGO, non ha avanzato alcuna istanza a tal fine;
- vista la domanda di sostituzione presentata ai sensi dell'art. 49, lett.c)–Lega Nazionale Dilettanti–delle N.O.I.F. dalla società CALCIO LECCO 1912 S.R.L., seconda avente titolo a subentrare alla società F.C.D. SPORTING BELLINZAGO;
- esaminate le relazioni in data 3 agosto 2016, che riportano le risultanze delle istruttorie svolte dalla Co.Vi.So.C. e dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi sulla società CALCIO LECCO 1912 S.R.L., in ordine alla verifica degli adempimenti prescritti dai succitati Comunicati Ufficiali;
- considerato che, alla luce delle verifiche effettuate, la società CALCIO LECCO 1912 S.R.L. non ha soddisfatto i requisiti all'uopo prescritti, per i motivi specificati nelle relazioni del 3 agosto 2016, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- preso atto che la società A.C.D. CAMPODARSEGO, terza avente titolo a sostituire la società F.C.D. SPORTING BELLINZAGO, non ha avanzato alcuna istanza a tal fine;
- vista la domanda di sostituzione presentata ai sensi dell'art. 49, lett.c)–Lega Nazionale Dilettanti–delle N.O.I.F. dalla società ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.R.L., quarta avente titolo a subentrare alla società F.C.D. SPORTING BELLINZAGO;
- preso atto che, a seguito delle verifiche effettuate dalla Co.Vi.So.C. e dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi in ordine agli adempimenti prescritti dai Comunicati Ufficiali n. 368/A del 26 aprile 2016 e n. 6/A del 13 luglio 2016, la società ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.R.L. è risultata in possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale 2016/2017, ai fini dell'ammissione al Campionato Divisione Unica–Lega Pro 2016/2017;
- visti gli artt. 49 delle N.O.I.F. e 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di respingere per le motivazioni di cui in premessa la domanda, per la sostituzione della società F.C.D. SPORTING BELLINZAGO, presentata ex art. 49, lett.c)–Lega Nazionale Dilettanti–della N.O.I.F. dalla società CALCIO LECCO 1912 S.R.L. e di accogliere, alla luce delle ragioni esposte, quella presentata, sempre ai sensi della citata disposizione delle N.O.I.F, dalla società ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.R.L., concedendo alla medesima la Licenza Nazionale per la partecipazione al Campionato di Divisione Unica-Lega Pro 2016/2017;

d i s p o n e

che gli uffici della Federazione e la Lega Italiana Calcio Professionistico restituiscano alla società CALCIO LECCO 1912 S.R.L. quanto allegato alla propria domanda.

Il presente provvedimento è impugnabile, innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, nei termini e con le modalità previste dall'apposito Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 384/A del 16 maggio 2016.

PUBBLICATO IN ROMA 4 AGOSTO 2016

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Carlo Tavecchio